

## Relazione sui ddl 961, 2309 e 3520

**Le innovazioni del ddl 3520 sono le seguenti, descritte in ordine decrescente rispetto alla giurisprudenza costituzionale nel frattempo intervenuta, ovvero partendo da quelle più innovative rispetto ad essa fino a quelle che si limitano meramente a riprenderla superando il divario tra testo e interpretazione, fermo restando che la classificazione ha sempre un certo margine di arbitrarietà e che alcune audizioni potrebbero aiutare ad affinarla meglio :**

**a) Innovazioni ulteriori rispetto alla giurisprudenza:**

- 1) Spostamento dalle concorrenti alle esclusive nel 117.2 lettera e) dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario con conseguente abrogazione dell'art. 3 della legge costituzionale 1/2012;
- 2) Ampliamento delle competenze esclusive su: porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse non esclusivamente regionale nelle lettere s-bis), s-ter) e s-quater del 117.2 con le conseguenti sottrazioni nel 117.3;
- 3) Inserimento del turismo nelle competenze concorrenti del 117.3; è un'innovazione condivisa come esito anche se ottenibile anche per altra via, ad esempio lasciando il turismo dentro la clausola residuale con obbligo di gestione unitaria attraverso accordi ex art. 117.8;
- 4) Cambiamento dello schema della legislazione concorrente passando dal criterio principi-dettagli a quello teleologico rispetto all'unità giuridica ed economica e inserimento di un termine per l'adeguamento della legislazione regionale (117.3) nonché del ricorso del Governo in caso di inadempienza (127.1); a dir la verità mentre le altre innovazioni di cui il punto a) sono state spesso oggetto di discussione questa è particolarmente discontinua e quindi andrebbe maggiormente meditata;
- 5) Allineamento dell'impugnativa delle leggi regionali siciliane al resto delle Regioni (art. 3, commi 2, 3 e 4 del ddl che intervengono sulla legge cost. relativa allo Statuto siciliano, su una legge ordinaria statale e con una norma transitoria e finale), auspicata dalla Corte nella sentenza 314/2003..

**b) Innovazioni che partono dalla giurisprudenza e la integrano in modo marcato:**

1) Inserimento della clausola di supremazia nel 117.1 (già prevista nel testo uscito mesi fa dalla Commissione anche se allora centrato sulla forma di governo e poi espunta in Aula prima del passaggio alla Camera) sulla scia della sentenza 313/2003 senza però imporre varie forme di intesa con le Regioni che talora hanno portato a veti e paralisi; in realtà questa è in assoluto l'innovazione qualitativa più rilevante che relativizza almeno in parte almeno alcuni degli aggiustamenti di cui al punto a), sia rispetto agli elenchi delle materie sia, ancor più, rispetto al cambiamento di logica della legislazione concorrente; ovviamente ci si può chiedere se questa innovazione qualitativa possa essere perseguita senza individuare una riforma del parlamento in senso federale, ma essa resta di gran lunga la più rilevante e necessaria secondo la gran parte della dottrina;

2) Superamento del limite alla competenza regolamentare statale nell'ambito delle competenze concorrenti affermando un principio di parallelismo nel 117.6, sulla scia della 151/2005 senza dover ricorrere alla categoria problematica degli "atti non aventi natura regolamentare" che è riuscita ad aggirare il limite ma al prezzo di non sottostare ai limiti previsti per i regolamenti.

**c) Innovazioni di sostanziale conferma della giurisprudenza costituzionale e/o della dottrina:**

1) Limiti finanziari europei anche per Regioni Speciali nel 116.1; la formulazione col gerundio non è delle più felici, forse sarebbe meglio scioglierla diversamente con formulazioni del tipo "in materia finanziaria le regioni a statuto speciale concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari..."; resta poi aperta per le Speciali la questione dell'esplicita applicazione anche a loro dei principi del 119;

2) Modifiche di drafting su politica estera e rapporti con l'Ue nel 117.2 lettera a) per chiarire che la competenza esclusiva è piena e non limitata come oggi per effetto della distinzione tra Stato e Repubblica e della citazione dello stato anziché della Repubblica;

3) Esplicitazione delle norme generali sul procedimento amministrativo e della semplificazione amministrativa nonché della disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche nel 117.2 lettera g) e dei principi generali dell'ordinamento relativo agli enti locali nella successiva lettera p);

4) Formalizzazione dei limiti della competenza legislativa regionale definita impropriamente nel dibattito politico come 'esclusiva', ma in realtà 'residuale' ex art. 117.4 (ex plures sentenza 428/2004 e 119/2010).

I ddl n. 961 (Rutelli e Zanda) e n. 2309 (Baldassarri e Compagna) vanno ritenuti sostanzialmente assorbiti.

Infatti il primo inserisce il turismo tra le materie concorrenti come fa anche il ddl governativo, mentre il secondo inserisce una clausola di supremazia sostanzialmente equivalente a quella del testo governativo e intende poi espandere la potestà regolamentare dello stato con esiti sostanzialmente equivalenti.